I contribuenti che usufruiscono del regime dei “minimi” (articolo 27 del Dl 98/2011) non devono avere effettuato acquisti di beni strumentali per più di 15mila euro nel triennio precedente, considerando anche gli acquisti di costo pari o inferiore a 516,46 euro. Il valore degli acquisti dei beni strumentali è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi all’acquisto dei beni mobili e immobili, effettuato anche presso soggetti non titolari di partita Iva.
Discorso differente per il nuovo regime forfettario, introdotto dalla Stabilità 2015. In questo caso, nell'anno precedente, il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 20.000 euro. Nel calcolo del limite non rientrano né i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione, né i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.